



16|04
2020

**Ulteriori misure di sostegno a
carattere finanziario**

COVID-19

Il Decreto Legge “Liquidità” n. 23 dell’8/4/2020, entrato in vigore il 9/4/2020, prevede, tra l’altro, ulteriori misure per permettere il flusso di liquidità alle imprese e lavoratori autonomi colpiti dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).

Di seguito vengono analizzate le misure più rilevanti in termini di “liquidità” previste dal **provvedimento valido fino al 31 dicembre 2020**, mediante l’utilizzo degli strumenti messi a disposizione dal Fondo Centrale di Garanzia PMI e da SACE SpA.

1. MODIFICHE ALL’OPERATIVITÀ DEL FONDO DI GARANZIA PMI.

Art. 13.1, lettera dalla a) alla l)

L’art. 13 sostituisce l’art. 49 del Decreto “Cura Italia” dello scorso 17/3/2020; è riservato alle PMI che nell’esercizio 2019 abbiano realizzato ricavi inferiore a € 50 milioni ovvero un bilancio inferiore a € 43 milioni e, in deroga ai precedenti provvedimenti, abbiano impiegato un numero massimo di 499 dipendenti.

Fatte salve le eccezioni di cui si tratterà più innanzi, si tratta di una richiesta della concessione di un finanziamento da presentare presso il sistema bancario che provvederà:

- all’istruzione di una pratica, con valutazione del merito creditizio;
- a chiedere la garanzia al Fondo per le PMI, tramite il gestore MCC, evitando in questo caso l’applicazione del modello di valutazione del merito di credito previsto dalle Disposizioni Operative.

Finanziamenti in cui può essere raggiunta la copertura Fondo PMI al 90%-100%

In sintesi, viene previsto che:

- sono ammesse, e lo ripetiamo, esclusivamente tutte le società e le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arte e professione, con i requisiti previsti per le PMI (allargato ai soggetti fino a 499 dipendenti);
- l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro;
- l’importo delle operazioni finanziarie non può superare, alternativamente:
 - a) il doppio della “spesa salariale” della PMI dell’esercizio 2019; nel calcolo della spesa salariale sono compresi anche gli oneri sostenuti per il personale di terzi “subcontraenti” che operano nel sito della PMI;
 - b) il 25% del fatturato dell’esercizio 2019 della PMI;
 - c) il fabbisogno finanziario “autocertificato”, per investimenti e circolante, necessario nei successivi 18 mesi per le PMI fino a 250 dipendenti e nei successivi 12 mesi per le PMI fino a 499 dipendenti;
- il Fondo presta la propria garanzia previa comunque presentazione dei dati per l’alimentazione del modello economico-finanziario, senza tuttavia la sua applicazione e valutazione (viene utilizzata per i propri accantonamenti);
- la garanzia diretta del Fondo viene elevata al 90% per finanziamenti destinati a supporto degli investimenti e del circolante; per tale provvedimento, tuttavia, è necessaria l’autorizzazione della Commissione Europea: nel frattempo resta all’80% ;
- la garanzia del Fondo è dell’80% per i finanziamenti destinati alla rinegoziazione dei debiti;
In questo caso, il nuovo finanziamento dovrà essere accompagnato da almeno il 10% di credito aggiuntivo rispetto a quanto oggetto di rinegoziazione;
- se la PMI si avvale di una CONFIDI o altro Fondo di garanzia, il Fondo per le PMI incrementa al 100% (e al 90% per le rinegoziazioni) la riassicurazione a favore degli enti garanti, previo rispetto di alcune condizioni legate all’entità

della garanzia diretta prestata e degli oneri conseguenti; anche qui, si attende l'autorizzazione della Commissione Europea;

- se la banca ha concesso una moratoria e/o allungamento della scadenza su finanziamenti garantiti dal Fondo, la concessione vale automaticamente anche per il Fondo;
- su richiesta, il Fondo concede la propria garanzia anche su operazioni già concluse da non oltre tre mesi dalla presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020;
- sussiste il limite di 6 anni (72 mesi) di durata del finanziamento;
- l'accesso al Fondo è gratuita, anche in caso di mancato perfezionamento;
- la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre garanzie per operazioni immobiliari in ambito turistico-alberghiero e di imprese immobiliari, qualora siano di importi superiori a 500 mila euro e durata superiore a 10 anni;
- sono esclusi tutti i soggetti classificati come deteriorati, salvo le esposizioni inserite tra le "inadempienze probabili" e i "past due" successivamente al 31 gennaio 2020;
- è applicabile anche alle procedure di concordato con continuità aziendale (186-bis LF), accordi di ristrutturazione (art.182-bis) e piani attestati (art. 67 LF).

La domanda di finanziamento, che va presentata alla propria banca, deve contenere:

- a) l'importo del finanziamento richiesto, la durata del piano di rimborso e del preammortamento;
- b) l'autocertificazione ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000
 - b.1) di possedere la qualifica di PMI;
 - b.2) di aver subito, quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19, carenze di liquidità in via temporanea
- c) la documentazione necessaria per un'ordinaria pratica di fido.

2. INTERVENTO DEL FONDO PMI A FAVORE DEI SOGGETTI CON RICAVI 2019 NON SUPERIORI A 3.200 MILA

Art. 13.1, lettera n)

L'art. 13, comma 1, lettera n) è riservato alle PMI che nell'esercizio 2019 abbiano realizzato un ammontare di ricavi inferiore a 3.200 mila euro.

La differenza rispetto all'intervento n.1 è nella **garanzia diretta che, cumulata a quella di una Confidi, può raggiungere il 100% dell'importo finanziato.**

Anche in questo caso la concessione non è automatica e prevede:

- la valutazione del merito creditizio da parte della banca finanziatrice ovvero, se integrato l'ulteriore 10% dai Confidi, l'istruttoria di questi ultimi.
- la non applicazione del modello previsto dal gestore MCC, ma comunque l'alimentazione del modello economico-finanziario.

Nuovi finanziamenti fino a concorrenza del 25% dei ricavi 2019 – copertura Fondo PMI + Confidi 100%

In sintesi, viene previsto che:

- deve trattarsi di un “nuovo” finanziamento: pertanto, per effetto dell’erogazione, la banca erogante non può ridurre la propria esposizione verso il cliente;
- sono ammesse tutte le società e le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arte e professione, con i requisiti previsti per le PMI;
- l’importo finanziato può raggiungere il 25% del ricavi dell’esercizio 2019;
- la garanzia del Fondo di Garanzia PMI, cumulata a quello di una CONFIDI, può essere pari al 100% dell’importo oggetto di finanziamento;
- il Fondo presta la propria garanzia previa comunque presentazione dei dati per l’alimentazione del modello economico-finanziario, senza la sua applicazione (viene utilizzata per i propri accantonamenti);
- sussiste il limite di 6 anni (72 mesi) di durata del finanziamento;
- l’accesso al Fondo è gratuita, anche in caso di mancato perfezionamento.

La domanda di finanziamento, che va presentata alla propria banca, deve contenere:

- a) l’importo del finanziamento richiesto, la durata del piano di rimborso e del preammortamento;
- b) l’autocertificazione ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000
 - b.1) di possedere la qualifica di PMI;
 - b.2) di aver subito, quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19, carenze di liquidità in via temporanea;
- c) la documentazione necessaria per un’ordinaria pratica di fido.

3. INTERVENTO FINO A 25.000 EURO CON L’UTILIZZO DEL FONDO DI GARANZIA PMI

Art. 13.1, lettera m)

Con l’art. 13, comma 1, lettera m) viene data la possibilità a tutte le imprese e lavoratori autonomi, con i requisiti delle PMI di ottenere un finanziamento non superiore a 25 mila euro.

E’ una pratica che deve essere supportata semplicemente dalle autocertificazioni previste dal provvedimento, senza istruttoria né del Fondo PMI né della banca erogatrice.

Nuovi finanziamenti fino a 25 mila euro – copertura Fondo PMI 100%

In sintesi, viene previsto che:

- deve trattarsi di un “nuovo” finanziamento: pertanto, per effetto dell’erogazione, la banca erogante non può ridurre la propria esposizione verso il cliente;
- sono ammesse tutte le società e le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arte e professione, con i requisiti previsti per le PMI;
- l’importo finanziato può raggiungere il 25% del ricavi dell’esercizio 2019 e, comunque, non può essere superiore a 25.000 euro;
- la garanzia del Fondo di Garanzia PMI sull’importo oggetto di finanziamento è pari al 100%;
- il finanziamento deve avere una durata fino a 72 mesi, con un periodo di preammortamento di 24 mesi;

- la banca può chiedere solo le commissioni di istruttoria e gestione dell'operazione; per quanto riguarda il tasso di interesse, il provvedimento vincola la banca a rispettare la tabella di Rendistato (Banca d'Italia), con uno spread ancorato ad un differenziale tra specifici CDS;
- l'intervento del Fondo di Garanzia è automatico e gratuito - senza valutazione -, previa verifica dei requisiti previsti dal provvedimento e sotto indicati;
- sono esclusi tutti i soggetti classificati come deteriorati, come da operatività del Fondo.

La domanda di finanziamento, che va presentata alla propria banca, deve contenere:

- a) l'importo del finanziamento richiesto, la durata del piano di rimborso e del preammortamento;
- b) l'autocertificazione ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 che attesta:
 - b.1) l'ammontare dei ricavi dell'esercizio 2019;
 - b.2) il possesso della qualifica di PMI;
 - b.3) di aver subito, quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19, carenze di liquidità in via temporanea.

La domanda al Fondo di Garanzia ha efficacia immediata, senza attendere l'esito dell'istruttoria da parte del gestore del fondo.

4. GARANZIE SU NUOVA FINANZA TRAMITE SACE SPA.

(Art. 1)

Il Decreto “Liquidità” prevede, tra l’altro, ulteriori misure per permettere il flusso di liquidità alle imprese e lavoratori autonomi colpiti dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).

Di seguito vengono analizzate le misure previste mediante l’utilizzo della garanzia di SACE.

Il provvedimento comprende tutte le imprese, a prescindere dalla dimensione e, in particolare, le imprese Large e Mid che non possono accedere, per limiti dimensionali, al Fondo di Garanzia per le PMI; sussiste altresì una riserva speciale per le PMI e lavoratori autonomi che abbiano integralmente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di Garanzia per le PMI.

Il Governo ha identificato in SACE SpA il soggetto preposto all’emissione ed alla gestione delle garanzie, che godono della controgaranzia dello Stato, considerando la specializzazione acquisita dalla società nella valutazione dei rischi e del merito creditizio.

Le condizioni previste per il rilascio della garanzia sono le seguenti:

- 1) la garanzia deve essere rilasciata entro il 31 dicembre 2020;
- 2) deve trattarsi di un nuovo finanziamento destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegato in stabilimenti produttivi ed attività imprenditoriali localizzate in Italia,
- 3) la banca deve dimostrare che, a seguito del finanziamento, l’esposizione complessiva dell’impresa verso la banca è superiore rispetto alla data di entrata in vigore del provvedimento corretto per le riduzioni intervenute sulla base di accordi precedenti l’8/4/2020; in altri termini è ammesso il rifinanziamento solo per le rate in scadenza o dei fidi a rientro contrattualizzati prima dell’entrata in vigore del D.L. “Liquidità”;
- 4) l’impresa beneficiaria, nonché ogni altra impresa del gruppo, deve assumere l’impegno di non distribuire dividendi o riacquisire azioni nel corso del 2020 e di gestire il livello occupazionale tramite accordi sindacali;
- 5) la durata del finanziamento non deve superare i 74 mesi, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di 24 mesi, comunque entro la durata complessiva di 6 anni,
- 6) L’impresa al 29 febbraio 2020 non deve essere stata classificata tra le esposizioni deteriorate della banca o, al 31 dicembre 2019, nella categoria delle imprese in difficoltà (Reg.UE 651/2014 – vedi in calce alla presente).

L’importo del finanziamento per il quale la banca beneficerà della garanzia SACE, non può essere superiore alternativamente a:

- a) il 25% del fatturato annuo dell’impresa relativo al 2019
ovvero, se maggiore
- b) il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al medesimo esercizio.

La garanzia di Sace SpA copre il 90% dell’importo del finanziamento delle imprese con un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro e meno di 5.000 dipendenti nel 2019. A scalare per imprese con dimensioni superiori.

Per quanto riguarda le commissioni a favore di SACE SpA per la garanzia, sussiste la seguente progressione.

	<u>PMI</u>	<u>ALTRE</u>
Primo anno	0,25%	0,50%
Secondo e terzo anno	0,50%	1,00%
Quarto, quinto e sesto anno	1,00%	2,00%

Per le banche erogatrici è prevista una commissione limitata al recupero dei costi e rapportato al costo generalmente applicato a finanziamenti privi di rischio.

La procedura per le imprese con meno di 5.000 dipendenti e meno di 1,5 miliardi di fatturato è la seguente:

- a) presentazione della domanda di finanziamento ad una banca e/o più banche, anche in pool tra loro;
- b) la domanda deve essere corredata delle attestazioni ed impegni sopra evidenziati, oltre alla documentazione necessaria per una comune pratica di fido;
- c) la banca, a delibera (positiva) assunta, provvederà a trasferire a SACE SpA la richiesta di emissione della garanzia;
- d) SACE SPA processa la richiesta, verifica l'esito positivo del processo deliberativo bancario, ed emette un "codice unico" identificativo del finanziamento e della garanzia;
- e) La banca eroga il finanziamento.

Regolamento UE 651/2014 – imprese in difficoltà

18) «impresa in difficoltà»:

un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) *nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;*
- b) *nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;*
- c) *qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;*
- d) *qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;*
- e) *nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:*
 - 1) *il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e*
 - 2) *il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;*

5. GARANZIE PER SUPPORTO ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE TRAMITE SACE SPA.

(Art. 2)

L'Art. 2 del D.L. "Liquidità" approvato l'8/4/2020, ha previsto fino al 31/12/2020 alcune misure a supporto dell'esportazione, dell'internazionalizzazione e degli investimenti delle imprese. Il provvedimento mira a garantire l'internazionalizzazione del settore produttivo italiano, privilegiando gli impegni strategici per l'economia italiana in termini di livelli occupazionali, ricadute per il sistema economico del Paese, nonché gli impegni per operazioni destinate a paesi strategici per l'Italia.

Le misure prevedono:

1. Comma 1.b): il rilascio a favore delle imprese di garanzia "commerciali export" con le seguenti caratteristiche:
 - a. finalizzata alla copertura dei rischi non di mercato nelle attività di commercio con l'estero, in particolare la copertura dei rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio ai quali sono esposti, direttamente o indirettamente, gli operatori nazionali nella loro attività con l'estero e di internazionalizzazione dell'economia italiana
 - b. Si tratta di una garanzia diretta alle imprese
 - c. La garanzia copre fino al 100% del rischio, con l'imputazione del 10% a SACE e del 90% tramite controgaranzia diretta dello Stato
 - d. Rilascio, gestione e mantenimento della garanzia da parte di SACE in nome proprio e per conto dello Stato
 - e. Istruttoria di una pratica di fido con conseguente valutazione del merito creditizio direttamente da parte di SACE

2. Comma 1.c): il rilascio a condizioni di mercato, di garanzie in favore di Banche ed Istituzioni Finanziarie per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, con le seguenti caratteristiche:
 - a. Finalizzati all'internazionalizzazione e sostegno dell'export delle imprese con sede in Italia
 - b. Garanzia rilasciata a Banca o altro intermediario
 - c. Percentuale di garanzia da stabilire con decreto del nuovo Comitato Interministeriale che sarà costituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e dal Ministero dello sviluppo economico
 - d. Istruttoria di una pratica di fido con conseguente valutazione del merito creditizio direttamente da parte di SACE
 - e. Rilascio, gestione e mantenimento della garanzia da parte di SACE in nome proprio e per conto dello Stato

Lo strumento presenta in particolare::

- Plafond di garanzia pre-stabiliti dal nuovo Comitato in coordinamento con il Ministero dell'Economia e delle Finanze per evitare rischi di concentrazione per settore/Paese
- Limiti del plafond di garanzia a settori specifici:
 - Crociere massimo 3 mld € / anno
 - Difesa massimo 5 mld € / anno
- Requisito per l'accesso di impresa non in difficoltà sulla base del regolamento UE
- Requisito di assenza di credito deteriorato o "non performing Exposures" secondo la disciplina bancaria

I professionisti di Adacta sono a disposizione per ogni approfondimento.



CONTATTI

Adacta Studio Associato

Vicenza – Strada Marosticana, 6/8 - 36100 Vicenza | T. +39 0444.228000

Milano – Via Visconti di Modrone, 21 – 20122 Milano | T. +39 02.1220022

info@adacta.it | www.adacta.it

